

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 17 del 17/11/2025

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TITOLARE DI UN INCARICO DI EQ – ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque del mese di maggio, il giorno 17/11/2025 l'Organo di Revisione, nella persona della Dott. Riccardo Merlo, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 19 del 20 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo economico 2025, ed al controllo di tale ipotesi, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, nonché dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Dato atto che è stato chiesto a quest'Organo di esprimere un parere sull'ipotesi di accordo economico, relativo all'anno 2025, nonché in merito alla quantificazione e costituzione del fondo risorse decentrate ed all'utilizzo delle relative risorse, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione per l'anno 2025 del Fondo risorse decentrate ai sensi del nuovo contratto nazionale (art. 79 del CCNL 16.11.2022), sia il corretto utilizzo per i vari istituti contrattuali e le modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente del Comune;

Preso atto del disposto di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla*

contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, per cui *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*

Visto il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del citato art.33, c.2, del d.l. 34/19, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con decorrenza delle nuove disposizioni a far data del 20 aprile 2020;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato prot. 179877 del 01 settembre 2020 che riporta le corrette modalità applicative dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019;

Visto l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, che consente un incremento delle risorse destinate al Fondo per la contrattazione decentrata, nel rispetto di precisi vincoli normativi e finanziari;

Vista la circolare interpretativa della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 175706 del 27/06/2025;

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali del 16.11.2022, ed in particolare l'art.79 – Fondo risorse decentrate: costituzione e l'art. 80 - Fondo risorse decentrate: utilizzo;

Visto il verbale dell'ipotesi di accordo sottoscritto in data 13.11.2025, dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale nonché dalla RSU, dal quale si rileva che il Fondo per l'anno 2024 è stato costituito come da prospetto seguente:

Numero dipendenti in servizio alla data di compilazione	11
di cui: titolari di incarichi di EQ	3
fondo Lavoro straordinario art.14 CCNL 96-01	

Fondo per le EQ (competenza 2025 - retribuzione posizione e massimo teorico retribuzione risultato)	27.378,10	
LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO (2016)	58.746,77	
Eventuale incremento trattamento accessorio soggetto a limite per nuove assunzioni art 33 c1-2 D.L. 34/2019		
Fondo risorse decentrate art.79 CCNL 16/11/2022		
RISORSE STABILI Incluse somme non soggette al limite	€ 58.746,77	
DI CUI, EVENTUALE IMPORTO DERIVANTE DA APPLICAZIONE ART. 14 COMMA 1-BIS D.L. 25/2025		
RISORSE VARIABILI Incluse somme non soggette al limite	€ 11.593,11	
di cui risparmio straordinario anno precedente €		
di cui risparmio derivante dal non integrale utilizzo delle risorse stabili anno precedente €		
TOTALE FONDO	€ 70.339,88	
DECURTAZIONI	€ 381,61	
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (Somme a disposizione)	€ 69.958,27	
UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2025		
Utilizzo del Fondo per somme consolidate o derivanti da contratti precedenti non contrattabili (art.80 comma1 CCNL 16/11/2022)	sul totale delle somme a disposizione	
	IMPORTO	%
Indennità di comparto (quota a carico fondo)	€ 3.396,38	5%
Progressioni economiche storiche	€ 6.303,39	9%
Differenziali stipendiali art.79 c.2 lett.d	€ 2.350,00	3,00%
Altro (specificare)		
TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO	€ 12.049,77	17%
Utilizzo del Fondo per istituti regolati in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2024 e non già indicate sopra	IMPORTO	%
Progressioni economiche contrattate nell'anno 2025 (risorse stabili)	€ 1.400,00	2%
Indennità di turno e reperibilità		
Indennità condizioni di lavoro	€ 500,00	1%
Indennità per specifiche responsabilità (No area vigilanza)	€ 750,00	1%
Indennità servizio esterno PM		
Maggiorazioni lavoro festivo		
Maggiorazione lavoro festivo infrasettimanale		

Indennità di turno figurativa in caso di riposo compensativo		
Compensi ai messi notificatori		
Premi collegati alla performance organizzativa	€ 26.848,06	38%
Premi collegati alla performance individuale e al premio maggiorazione	€ 17.898,71	26%
Risorse a destinazione vincolata (incentivi funzioni tecniche, recupero evasione IMU TARI, ISTAT ecc)		
Altri istituti (eonomo)	€ 225,00	
TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO anno 2025	€ 47.621,77	100%
TOTALE UTILIZZO	€ 59.671,54	
EVENTUALI RISORSE ANCORA DISPONIBILI		
percentuale importo progressioni all'interno dell'area su risorse stabili	€ 10.053,39	17%
n.b. l'art. 7 c.4 lett.a) prevede che i criteri di ripartizione in sede di contrattazione integrativa possono essere espressi in percentuale o in valore assoluto		
ULTERIORI INFORMAZIONI:		
	SI	NO
Nel Fondo 2025 è stato allocato tra le risorse variabili l'1,2% del M.S. 1997?		x
<i>In caso di risposta negativa: motivare se la decisione è dovuta a limiti strutturali del Fondo o del bilancio:</i>		
Sforamento		
	SI	NO
Nel Fondo 2025 è stato allocato tra le risorse variabili lo 0,22% del M.S. 2018?		x
<i>In caso di risposta negativa, motivare:</i>		
Sforamento		
Produttività media prima dell'effettuazione delle progressioni economiche previste per l'anno 2025		5.768,35
Produttività media DOPO l'effettuazione delle progressioni economiche previste per l'anno 2025		5.593,35
Numero di dipendenti che nell'anno 2025 hanno maturato il diritto alla progressione economica		5

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposte dall'amministrazione a corredo dell'ipotesi sottoscritta;

Preso atto della deliberazione di indirizzo della Giunta comunale n. 82/2025 e della determinazione del Responsabile finanziario n. 261/2025;

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato pertanto indirizzato ad istituti contrattuali compresi nel contratto collettivo integrativo 2023/2025;

Dato atto che l'art. 8, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 16 Novembre 2022 del comparto Funzioni locali, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001.

A tal fine, l'ipotesi di accordo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Dato atto che l'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori";

Rammentato che l'art. 40, del già citato d.lgs. 165/2001, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali ed in particolare, il comma 3-bis, recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento";

Rammentato, infine, che il comma 3-quinquies, del suddetto art. 40, prevede che:"...Le pubbliche

amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed ai contratti collettivi nazionali e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, oltre ai connessi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi degli stanziamenti per l'esercizio 2025, deputati alla remunerazione del personale, come risulta dalla citata relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ove è attestato che per le nuove disposizioni contrattuali esiste la piena copertura, come stabilito dall'art. 40, comma 3-sexies, del già citato D.Lgs. n. 165 del 2001 citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato, in particolare, che per la costituzione del fondo è stato correttamente tenuto quale base l'importo del fondo di parte stabile certificato dell'anno 2018, nonché il rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio dell'anno 2016, come adeguato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.l.34/2019;

Visto il DL.34/2019;

Atteso che l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 31/12/2024 e ss.mm.ii. con la quale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, nel quale sono state stanziati le risorse per la contrattazione decentrata verificato il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale o derivanti da norme di legge e dello stesso D.lgs.165 del 2001;
- di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- derivanti dalle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2025, con i vincoli di bilancio;

verificata la conformità alla norma nell'incremento delle risorse destinate alla componente stabile del Fondo, il quale produce un onere permanente a carico del bilancio che qui si attesta sostenibile;

verificato inoltre il rispetto:

- del limite complessivo del salario accessorio ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017,
 - del limite di spesa calcolato ex D.M. 17 marzo 2020;
 - del limite di spesa fissato dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006 come media del triennio 2011-2013;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.3) del t.u. enti locali esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2025.

Verona, 17/11/2025

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Riccardo Merlo



